Istituto Comprensivo Senigallia Centro Giulio Fagnani
via Maierini, 9
Tel. 071 60180
Fax 071 7912508
C.F. 83007430420
Cod. Univoco: UF80AE
Mail: anic84700a@istruzione.it
PEC: anic84700a@pec.istruzione.it

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO PREVENZIONE E CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
(Aggiornamento 2026-2028)

Il 14 giugno 2024 è entrata in vigore la L. n. 70 del 17 maggio 2024 (in G.U. 125 del 30 maggio 2024) intitolata *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.*
Approvata all'unanimità in seconda lettura alla Camera, la legge modifica e integra la precedente L. n. 71 del 29 maggio 2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).
La prima interessante novità, di cui si avvertiva fortemente il bisogno, era l'integrazione del fenomeno del bullismo all'interno della legge del 2017, carente appunto della definizione del fenomeno radice, in quanto, come si evince chiaramente dai titoli delle due normative, nel 2017 ci si concentrò esclusivamente sul cyberbullismo, lasciando fuori tutto ciò che ha a che fare con la vita reale. Con la legge di recente approvazione il perimetro tracciato nel 2017 si allarga al bullismo a tutti gli effetti. Si rinnova l'obiettivo di considerare le azioni di prevenzione e contrasto aggiungendo a tal fine una delega al Governo per una futura integrazione mediante legislazione delegata.

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI L. 70/2024
Il primo dei sei articoli di cui la L. 70/2024 si compone ha un titolo programmatico che non lascia dubbi: Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71 e infatti il comma 1 della disposizione si dedica proprio a colmare il vuoto lasciato nella legge del 2017 che riporta:
Art. 1 Finalità e definizioni
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso». Si sceglie di responsabilizzare in primis i genitori dei minori nell'uso delle tecnologie, chiamandoli a presidiarne l'uso; un evidente aggancio all'eventuale responsabilità per omessa vigilanza che in generale vige sui genitori di figli infradiciottenni.

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».
Tra il comma 1 dell'art. 1 della vecchia L. 71/2017 e il comma 2 dello stesso (dedicato alla definizione di cyberbullismo) è inserito in comma 1 bis contenente la definizione di bullismo.
Il bullismo è fattispecie diversa dalla sua estensione in versione social-virtuale. Il bullismo si svolge nei corridoi delle scuole, nelle palestre, nel cortile, nei campi estivi, nei luoghi frequentati da ragazzi e giovani. Forse è proprio la forma più insidiosa e meno palese di prevaricazione oltre che cronologicamente più datata. Inconcepibile quindi pensare che il fenomeno potesse rimanere regolato solo dagli strumenti generici suggeriti prevalentemente dal codice penale.
A parte le specifiche modifiche e integrazioni finalizzate ad adeguare le disposizioni della vecchia legge ad esigenze di completezza in materia anche di bullismo, spiccano alcune importanti novità, alcune delle quali avranno un enorme impatto sulle scuole, in prima fila chiamate a stare al passo.
Pertanto altre modifiche risultano rilevanti.
Sempre l'art. 1 della L. 70/2024 inserisce un articolo 4 bis alla L. 71/2017 istituendo il Servizio di sostegno psicologico agli studenti, un servizio in base al quale le Regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico agli studenti:
«Art. 4-bis (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). – 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi

nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie».

L'articolo 2, al comma 1, modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. "legge minorile").

L'articolo 3 contiene la delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. La delimitazione della futura azione del Governo è tracciata dai principi e criteri contenuti nella delega. Si rinvia alla lettura integrale dell'art. 3, che fissa al Governo tempo 12 mesi per l'adozione di uno o più decreti legislativi nel rispetto delle indicazioni che di seguito passa a dettagliare. "I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità" (comma 2).

L'articolo 4 della legge istituisce la *Giornata del rispetto* che cadrà il 20 gennaio: nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, riserveranno adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla legge.

L'articolo 5 prevede la necessità dell'adeguamento del regolamento di cui al DPR 24 giugno 1998 n. 249 (cd. Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), prevedendo l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza e integrando la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali.